

APPUNTO – Emend. 6.8 Commissione

La disposizione in esame mira a chiarire la corretta interpretazione delle disposizioni dettate in materia di riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto contenute nella legge n. 247 del 2007 di attuazione del Protocollo sul Welfare del luglio 2007.

Ciò in coerenza con quanto contenuto nella stessa Relazione tecnica che accompagna il provvedimento (camera dei Deputati – XV legislatura – AC 3178 – relazione tecnica all'art. 6, a pag. 21 dello stampato parlamentare) ed al fine di evitare che, a causa di errate interpretazioni dell'attuale quadro normativo, possa determinarsi una maggiore spesa pensionistica di rilevante entità (valutabile fino a 120 milioni di euro annui) non considerata nei tendenziali a normativa vigente.

* * *

Nel merito, come è noto, le vigenti disposizioni in materia di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto (art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 326) dettano specifici presupposti e requisiti ai fini dell'**individuazione selettiva** degli effettivi beneficiari.

Presupposto fondamentale per il riconoscimento del beneficio previdenziale resta l'**accertamento della esposizione qualificata** a fibre di amianto aerodisperse.

Le disposizioni contenute nella legge attuativa del Protocollo sul Welfare (art. 1, commi 20 e 21, della legge n. 247/2007) non intervengono sui predetti presupposti e requisiti sostanziali, ma disciplinano esclusivamente sotto il profilo procedurale la validità temporale degli atti di indirizzo emanati, a suo tempo, dal Ministero del Lavoro, che rappresentano una modalità "semplificata" di accertamento della predetta esposizione.

Ed infatti, in via generale, l'accertamento dell'esposizione è demandato all'INAIL, che, per mezzo dei suoi organismi tecnici, verifica, caso per caso, la presenza di fibre di amianto aerodisperse nell'ambiente di lavoro e l'esposizione all'amianto del singolo lavoratore, tenuto conto delle mansioni concretamente svolte.

Viceversa, soltanto per un numero limitato di siti produttivi specificamente individuati, l'istruttoria delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali da esposizione all'amianto si fonda su atto di indirizzo ministeriale, in quanto si è ritenuto più utile ed opportuno, con riferimento a siti produttivi di rilevanti dimensioni e nei quali era particolarmente elevato il numero di lavoratori potenzialmente esposti all'amianto, emanare specifici atti contenenti la dettagliata elencazione delle **aree produttive** e dei **reparti** nei quali sussisteva, per le **mansioni** e per i **periodi** indicati, l'esposizione all'amianto.

Per effetto di successivi provvedimenti normativi (art. 18, comma 8, legge n. 179/2002) i predetti atti di indirizzo, in quanto sintesi di un complesso procedimento di accertamento tecnico congiunto, **sono entrati nella realtà giuridica nel loro contenuto specifico e sostanziale**, che comprende – si ribadisce – l'individuazione di **singoli reparti e mansioni** con esposizione qualificata all'amianto.

* * *

Per quanto sopra detto appare invece del tutto irragionevole la lettura formalistica, poco approfondita ed esauriente delle vigenti disposizioni di una parte della giurisprudenza che, prescindendo dagli esiti del predetto accertamento, consegue il risultato di estendere i benefici previdenziali potenzialmente a tutti i lavoratori dei siti produttivi interessati da atti di indirizzo, senza distinzione, a prescindere sia dalla data di cessazione dei riconoscimenti, sia dai reparti previsti negli atti stessi .

Con ciò, da una parte, rendendo inapplicabili le attuali disposizioni, così come riscritte, e, dall'altra, determinando potenzialmente l'incongrua ed irragionevole conseguenza dell'estensione dei riconoscimenti anche in favore di lavoratori che non hanno prestato la loro attività nei reparti "a rischio di esposizione all'amianto" a suo tempo indicati dagli atti di indirizzo, ma l'hanno semplicemente prestata nell'azienda interessata, assolvendo ad una delle mansioni indicate dall'atto stesso, ma in altri reparti "non a rischio di esposizione all'amianto" e perciò esclusi dagli atti di indirizzo.

Parimenti, del tutto irragionevole e contrario alla *ratio* sottesa al complesso procedimento di verifica, di cui gli atti di indirizzo costituiscono l'esito, appare inoltre interpretare il provvedimento normativo successivo, intervenuto a così grande distanza temporale, in modo tale da rimettere in discussione sino a vanificare il risultato dell'accertamento tecnico a suo tempo svolto.

Da ribadire è poi, come già accennato, che l'interpretazione fornita invece dall'emendamento approvato dalla Commissione risulta coerente con i contenuti della "relazione tecnica" che accompagna il provvedimento, dove si legge, infatti: *"La norma è diretta a estendere, ai lavoratori già destinatari degli appositi atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 ai periodi di esposizione all'amianto successivi al 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003. La norma concerne lavoratori, non titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della norma medesima, ai quali sia già stata riconosciuta l'esposizione all'amianto per periodi fino al 1992."*

Ulteriore conferma di quanto fin qui esposto si rinviene nell'accordo in precedenza sottoscritto il 17 luglio 2007-tra il Ministro del Lavoro, On. Cesare Damiano, e le Organizzazioni Sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, finalizzato ad impegnare il Ministro medesimo alla presentazione in Parlamento di *"una norma per il riconoscimento dei periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto compresi entro la data di avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia [omissis]. Il provvedimento riguarderà i*

lavoratori ai quali sia già stata riconosciuta l'esposizione all'amianto per periodi fino al 1992. [omissis]”.

E' infine da sottolineare, in considerazione della delicatezza della materia, l'attenzione che per la stessa è stata riservata nel corso dell'attuale legislatura. Ed infatti, là dove è stato possibile - sempre in coerenza e nel rispetto del vigente quadro normativo – l'impegno specificamente profuso ha consentito la soluzione di delicate problematiche applicative della complessa disciplina dei benefici pensionistici a seguito dell'esposizione all'amianto (v. art. 7-ter, comma 14 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33).